

STATUTO FEDEROTTICA
ASSOCIAZIONE FEDERATIVA NAZIONALE OTTICI OPTOMETRISTI

STATUTO

Art. 1

Disposizioni Generali

Art. 1.1 - E' costituita l'Associazione Federativa Nazionale Italiana di quanti si occupano del commercio al dettaglio di articoli di ottica in genere e di coloro che esercitano la professione di Ottico - Ottico e Optometrista, denominata "FEDEROTTICA".

Art. 1.2 - Essa ha per scopo la tutela degli interessi etici, professionali, sindacali, di Rappresentativa ed economici della Categoria e dei propri Associati; della prima e degli altri ha la legittima Rappresentanza.

Art. 1.3 - FEDEROTTICA è libera, autonoma, indipendente, apartitica ed aconfessionale. FEDEROTTICA è apolitica e non ha fini di lucro.

Art.2 Sede e durata

Art. 2.1 - FEDEROTTICA ha sede legale in Roma. I suoi uffici possono tuttavia essere distaccati in altre località del territorio nazionale. Essa ha durata illimitata.

Art.3

Scopi

Art. 3.1 - FEDEROTTICA ha per scopo le seguenti finalità e compiti:

- a) Lo studio, la divulgazione e l'azione, diretti a portare a soluzione i problemi specifici della Categoria rappresentata a tutti i livelli e in particolare nei rapporti con le Autorità Costituite;
- b) Prestare consulenza operativa alle Rappresentanze territoriali, accreditate e riconosciute da FEDEROTTICA e agli Associati individuali, in regola con i versamenti delle quote associative;
- c) Stipulare accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi interessanti la Categoria;
- d) Stipulare a nome di tutti gli Associati convenzioni con Enti e altre persone giuridiche per le prestazioni fornite ed effettuate dagli stessi e dare il preventivo necessario assenso ad eventuali convenzioni di esclusivo interesse locale;
- e) Nominare propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche a livello internazionale, nei quali la partecipazione sia ritenuta utile per la politica professionale ed economica della Categoria;
- f) Potenziare la diffusione della cultura specifica della Categoria e dei propri Associati con i mezzi ritenuti più idonei, fra i quali Scuole, Università e Corsi di preparazione e aggiornamento professionale anche da essa gestiti o patrocinati, anche avvalendosi dei contributi in materia previsti dallo Stato, dalla Comunità Europea e da altri Enti competenti;
- g) Gestire le pubblicazioni in qualsivoglia forma riguardanti la formazione, l'aggiornamento professionale e quant'altro ritenuto complementare per il migliore svolgimento dell'attività professionale e commerciale degli Associati, o di altre Associazioni locali o nazionali e loro Associati, dietro il pagamento di corrispettivi specifici;
- h) Collaborare con gli Istituti di formazione professionale, le Scuole e le Università, anche partecipando con una propria commissione, ove possibile, all'elaborazione dei programmi di studio

ed alle sessioni di esame, sia sui Corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, ancorché gestiti dallo Stato, da Enti Pubblici e privati;

i) Denunciare e segnalare alle Autorità competenti qualsiasi forma di concorrenza sleale o, comunque, qualsiasi attività commerciale e non, contraria agli interessi della Categoria; FEDEROTTICA, nello svolgimento di tale attività potrà avvalersi, ove e quando opportuno, delle Rappresentanze territoriali;

l) Segnalare alle Autorità Competenti qualsiasi attività non conforme alle regole in ordine alla formazione professionale obbligatoria qualora prevista;

m) Predisporre le necessarie strutture per la creazione e la tenuta degli Albi Professionali, redigendo, curando, controllando e mantenendo Registri dei propri Associati, nonché organizzando e gestendo Organizzazioni collegate e/o controllate;

n) Sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso adeguati mezzi di comunicazione sociale sui problemi della visione e della categoria;

o) Vigilare sul rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e dei regolamenti interni da parte degli Associati;

p) Vigilare, in particolare, che i Regolamenti delle Rappresentanze territoriali siano conformi ai principi dello Statuto della FEDEROTTICA;

q) Promuovere sempre più stretti rapporti fra gli Associati e comporre le vertenze che dovessero eventualmente insorgere fra i medesimi;

r) Favorire la costituzione di Gruppi organizzati, Cooperative e/o Consorzi fra gli Associati;

s) Promuovere e gestire iniziative, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, Enti e Persone, di natura scientifica, professionale, pubblicitarie e promozionale, rivolta anche al grande pubblico, avvalendosi di tutti i media di comunicazione, nonché di Enti e persone giuridiche di studio, ricerca ed editoriali;

t) Al fine di favorire l'aggregazione, la ricreazione e lo sviluppo culturale fra gli Associati, FEDEROTTICA potrà promuovere e gestire iniziative per la somministrazione di alimenti e bevande presso le Sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale; potrà inoltre promuovere l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, (dietro il pagamento di corrispettivi specifici), nei confronti dei propri Associati e di Associati di altre Associazioni nazionali o locali collegate;

u) Elaborare simboli, marchi, loghi di riconoscibilità delle iniziative promozionali, sia nel campo scientifico professionale sia in quello commerciale, ed operare per la loro registrazione e protezione secondo la normativa di legge, certificare con marchio di qualità iniziative o prodotti;

v) Perseguire l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali.

Art. 3.2 - Per il potenziamento delle proprie iniziative e per il raggiungimento degli scopi, FEDEROTTICA potrà partecipare direttamente o indirettamente alla formazione di società, anche di capitali, nonché assumere partecipazioni in tali società; essa potrà in ogni caso procedere alla stipulazione di contratti di ogni tipo, anche di natura immobiliare.

Art. 3.3 – FEDEROTTICA svolge la sua attività, ovunque necessario.

Art. 4 **Associati**

Art. 4.1 – L'adesione a FEDEROTTICA o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta

l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di FEDEROTTICA e del relativo Codice deontologico.

Art. 4.2 - I soci che non sono in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso FEDEROTTICA, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

Art. 4.3 - E' fatto divieto ai soci di cui all'Art. 1.1 che appartengono ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da FEDEROTTICA di occupare cariche direttive.

Art. 4.4 - Ciascun socio che entra a far parte di FEDEROTTICA è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi. Esso ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e di avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto.

Art. 4.5 - Possono associarsi a FEDEROTTICA coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'Art. 1.1 (disposizioni generali).

Art. 4.6 - Le Rappresentative territoriali costituite da soggetti come previsto dall'Art.1.1, possono associarsi direttamente a FEDEROTTICA presentando, su richiesta, regolare documentazione corredata dai dati previsti dagli articoli successivi. L'adesione rende implicita l'accettazione dello Statuto di FEDEROTTICA, dei Regolamenti e del relativo Codice deontologico.

Art. 4.7 - I soggetti di cui all'Art. 1.1 devono presentare la domanda di iscrizione a FEDEROTTICA direttamente o tramite la Rappresentativa territoriale come previsto dallo Statuto e dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale della FEDEROTTICA. La domanda deve essere corredata dai dati previsti dagli articoli successivi e da una dichiarazione di accettazione dello Statuto di FEDEROTTICA, dei Regolamenti e del relativo Codice deontologico.

Art. 4.8 La Rappresentativa territoriale, nel cui territorio abbia residenza o sede l'associato che desidera associarsi, è deputata alla ricezione della domanda di iscrizione e alla riscossione della relativa quota associativa in nome e per conto di FEDEROTTICA e al rilascio della relativa ricevuta di pagamento all'associato oltre all'espletamento delle relative pratiche di legge. La Rappresentativa territoriale trasmetterà a FEDEROTTICA, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, la quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea FEDEROTTICA per ogni associato iscritto pagante, corredata di un elenco dettagliato degli Associati con i relativi dati identificativi e di contatto anche email. E' facoltà della FEDEROTTICA nazionale la raccolta delle singole quote degli associati, nel caso in cui la Rappresentativa territoriale non sia costituita giuridicamente e/o fiscalmente e/o operativamente oppure nel caso di esplicita e motivata richiesta da parte del richiedente. In questo ultimo caso l'adesione deve essere concordata dalla FEDEROTTICA e la Rappresentativa territoriale di competenza.

Art. 4.9 - In caso di inosservanza o violazione da parte dell'Associato dello Statuto, dei Regolamenti o del Codice deontologico, lo stesso è sottoposto al giudizio avanti il Collegio dei Probiviri.

Art. 4.10 - L'Associato Federottica non deve tenere comportamenti contrari alle finalità della FEDEROTTICA, né impedire il legittimo svolgimento delle attività istituzionali, denigrarne

l'immagine o tenere atteggiamenti finalizzati a monopolizzare le attività operative attraverso atteggiamenti contrari allo spirito associativo. In caso di reiterazione l'Associato sarà deferito al Collegio dei Probiviri, i quali prenderanno i relativi provvedimenti fino alla delibera di espulsione.

Art. 4.11 - Il provvedimento di espulsione verrà comunicato con lettera raccomandata a/r o con posta elettronica certificata PEC.

Art. 4.12 - La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rimborsabili.

Art. 4.13 - I Centri ottici con più unità locali ma riconducibili ad una sola partita IVA, per poter usufruire dei servizi e delle convenzioni dovranno versare una quota a parte per ogni unità. Tutte le unità dovranno risultare negli elenchi trasmessi alla FEDEROTTICA nazionale.

Art. 5

Adesioni: modalità e condizioni.

Art. 5.1 - I richiedenti debbono presentare all'atto dell'iscrizione i seguenti documenti:

- a) copia del diploma di Ottico o della licenza di abilitazione all'esercizio all'arte ausiliaria sanitaria di ottico, valido a tutti gli effetti di legge e munito della registrazione delle Autorità amministrative competenti; qualora il titolare del Centro ottico non sia in possesso di tale documentazione, questo dovrà presentare i relativi documenti del preposto abilitato e operante presso il Centro ottico stesso;
- b) ricevuta di versamento della quota associativa;
- c) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico della FEDEROTTICA;
- d) indicazione del luogo di esercizio dell'attività, e-mail e PEC, Partita IVA
- e) visura iscrizione alla Camera di Commercio;

Art. 5.2 - Nel caso di iscrizione presso una Rappresentativa territoriale i documenti devono essere depositati presso la stessa che se ne rende garante verso la FEDEROTTICA. Nel caso di iscrizione diretta i documenti devono essere depositati in FEDEROTTICA.

Art. 6 Organizzazioni diverse dalle Rappresentative territoriali di ottici indipendenti

Art. 6.1 - Le Organizzazioni economiche, anche con fine di lucro diverse dalle Rappresentative territoriali, giuridicamente costituite dai soggetti indipendenti di cui al punto 1.1 possono affiliarsi direttamente a FEDEROTTICA presentando una domanda di affiliazione corredata dallo Statuto e dall'elenco dei soci aggiornato, che dovrà essere ogni anno ripresentato con le eventuali variazioni. A seguito dell'accettazione della domanda invieranno ricevuta di versamento della quota di affiliazione.

Art. 6.2 - Tali Organizzazioni possono affiliarsi direttamente a FEDEROTTICA presentando una dichiarazione di accettazione dello Statuto di FEDEROTTICA, dei Regolamenti e del relativo Codice deontologico.

Art. 6.3 - I soggetti che costituiscono tali organizzazioni non acquisiscono lo status di associati FEDEROTTICA ma possono accedere unicamente alle convenzioni stipulate dalla stessa.

Art. 6.4 – Tali Organizzazioni possono affiliarsi alla FEDEROTTICA esclusivamente con la finalità di collaborare alla realizzazione degli scopi essenziali espressi dalla FEDEROTTICA o con essa concordati.

Art. 7 Elettorato attivo e passivo

Art. 7.1 - L'Associato in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 acquisisce il ruolo di elettorato attivo dal momento dell'accettazione della sua domanda. L'Associato acquisisce la figura di elettorato passivo, solo decorso un anno dalla sua iscrizione a FEDEROTTICA.

Le Rappresentative territoriali e i Soci individuali che pagano le quote dopo il 31 marzo, perdono il diritto di voto nelle Assemblee elettive dell'anno in corso. L'Associato acquisisce, per le votazioni delle cariche elettive, il valore di un voto per ogni singola quota annuale pagata e versata entro il 31 marzo. Per ogni quota pagata e versata oltre il 31 marzo degli anni precedenti, acquisisce il valore di mezzo voto. Nel caso di titolari di più Centri ottici gestiti con una sola partita IVA, vengono conteggiate le quote, e quindi assegnati i voti, al solo Centro ottico principale.

Art. 7.2 – Il mancato versamento a FEDEROTTICA delle quote raccolte presso gli associati dalle Rappresentative provinciali, pone queste ultime in mora nei confronti della FEDEROTTICA che può avvisare direttamente quanti non risultano formalmente iscritti.

Art. 7.3 - Le Rappresentanze territoriali e le Organizzazioni diverse da queste ultime, sono obbligate ad allegare con le quote l'elenco dei singoli associati, la Partita IVA e i relativi indirizzi anche di posta elettronica e PEC, nel rispetto dei protocolli privacy della FEDEROTTICA.

Art. 8

Organi di FEDEROTTICA

Art. 8.1 - Sono organi di FEDEROTTICA:

- 1) L'Assemblea degli associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) La Giunta Esecutiva;
- 4) Il Presidente;
- 5) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8.2 - Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico della FEDEROTTICA.

Art. 8.3 - La perdita dei requisiti di cui all'art. 8.2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di FEDEROTTICA comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di FEDEROTTICA è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

Art. 8.4 - I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 9

L'Assemblea

Art. 9.1 - L'Assemblea è l'insieme di tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9.2 - Il voto può essere espresso direttamente o per rappresentanza. Gli associati individuali lo esprimono individualmente mentre gli iscritti tramite la Rappresentativa territoriale lo esprimono attraverso un delegato della stessa.

Art. 9.3 - Votano per rappresentanza gli Associati aderenti alle Rappresentative territoriali. Il loro voto è espresso dal Rappresentante, designato dal Consiglio direttivo della medesima Rappresentativa territoriale. E' tuttavia consentito che il Consiglio Direttivo della Rappresentativa territoriale deleghi come proprio rappresentante un altro associato che sia Rappresentante di un'altra Rappresentativa territoriale della stessa Regione o di un'altra Rappresentativa territoriale limitrofa. In ogni caso non sono consentite più di due deleghe oltre alla propria.

Art. 9.4 - Il Rappresentante, prima della votazione, deve esibire la delega e l'elenco analitico degli Associati che rappresenta. In mancanza dell'elenco farà fede l'elenco già depositato presso la segreteria nazionale.

Art. 9.5 - Gli Associati individuali possono delegare un proprio rappresentante individuato tra gli stessi Soci individuali della stessa Regione di appartenenza. Non sono ammesse deleghe a persone che non siano Associati individuali. In ogni caso non sono consentite più di due deleghe oltre alla propria.

Art. 9.6 - Non sono ammesse deleghe, procure semplici o notarili a soggetti non iscritti a FEDEROTTICA.

Art. 9.7 - Il valore del voto per le cariche elettive è rapportato ad ogni anno di effettivo pagamento delle quote associative tenendo conto delle ultime cinque annualità che comprendono l'anno oggetto di elezione: se il pagamento è avvenuto entro il 31 marzo il voto è considerato per intero, e mentre è ridotto alla metà per le quote pagate in ritardo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Sono comunque escluse le quote pagate in ritardo nell'anno in cui si svolgono le elezioni per le nuove cariche elettive. Le quote pervenute nell'anno delle elezioni elettive dopo il 31 marzo inficeranno il diritto di voto anche per gli anni precedenti. Ai fini della votazione per l'elezione alle cariche associative i voti relativi alle quote pagate si sommano anno per anno, con il valore come sopra specificato con arrotondamento per eccesso calcolato sulla somma totale. Per le Rappresentative territoriali di nuova iscrizione e per gli Associati individuali di nuova iscrizione, il valore del voto viene espresso sulla durata del periodo di iscrizione rapportato all'effettivo pagamento delle quote, con riferimento al numero di annualità calcolato a decorrere dalla prima iscrizione.

Art. 9.8 – Qual ora l'assemblea sia indetta in data antecedente al 31 marzo, varranno per intero i voti delle quote pagate nell'anno oggetto di svolgimento dell'assemblea stessa.

Art. 9.9 - La candidatura per gli organi associativi deve essere presentata dalla Rappresentativa territoriale e deve essere accompagnata da una autocertificazione con l'indicazione delle cariche pubbliche e private ricoperte ed eventuali incompatibilità con il ruolo come previsto dal presente Statuto;

Art. 9.10 - Coloro i quali sono iscritti come Associati individuali a FEDEROTTICA dovranno presentare la propria candidatura come previsto dall'Art.9.9 sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti alla Rappresentativa territoriale di competenza territoriale. In assenza di una Rappresentativa territoriale, il socio individuale può presentare la propria candidatura senza ulteriori presentazioni;

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea

Art. 10.1 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 10.2 - L'avviso di convocazione delle Assemblee deve contenere l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. Esso deve essere spedito mediante posta elettronica certificata (PEC) a ciascun associato, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

In caso di mancata comunicazione da parte dell'Associato dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) farà fede la convocazione effettuata tramite posta elettronica ordinaria inviata all'indirizzo comunicato a Federottica.

Art. 10.3 - Per gli associati aderenti alle Rappresentative territoriali, l'avviso di convocazione verrà trasmesso alle Rappresentative territoriali medesime, le quali hanno l'obbligo di darne notizia entro quindici giorni di calendario ai singoli aderenti, e di convocare i propri Direttivi per la nomina del Rappresentante selezionato tra gli associati aventi status di associato effettivo della FEDEROTTICA nazionale. Per gli Associati individuali iscritti direttamente a FEDEROTTICA la comunicazione verrà loro inviata con le stesse modalità di cui all'art.10.2.

Art. 10.4 - Funge da Presidente dell'Assemblea un associato designato dal Presidente della FEDEROTTICA ed accettato dall'Assemblea.

Art. 10.5 - Il Presidente dell'Assemblea la dirige e vi esercita il potere disciplinare.

Art. 10.6 - Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario Generale di FEDEROTTICA o in mancanza da persona nominata dall'Assemblea. Il segretario redige il verbale dell'Assemblea che, sottoscritto da lui e dal Presidente dell'Assemblea, viene conservato agli atti. Copia del verbale verrà inviata a tutte le Rappresentative territoriali e agli Associati individuali entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 10.7 - L'Assemblea ordinaria è indetta entro il 30 giugno di ogni anno dal Presidente di FEDEROTTICA, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10.8 - L'Assemblea straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta del trenta per cento degli associati in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in

corso, e quindi pagate entro il 31 marzo dell'anno oggetto della richiesta, presentando un ordine del giorno.

Art. 10.9 - Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata anche con preavviso di soli cinque giorni. Nei casi in cui la convocazione dell'Assemblea viene richiesta dal trenta per cento degli associati come previsto dall'Art.10.8, il Presidente è tenuto a convocarla entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e a riunirla entro 60 giorni.

Art. 10.10 - La convocazione con procedimento di urgenza non è ammessa per argomenti concernenti modifiche dello Statuto e per l'elezione alle cariche associative.

Art. 10.11 - Alle Assemblee convocate per deliberare su modifiche allo Statuto o per lo scioglimento di FEDEROTTICA deve partecipare un notaio.

Art. 10.12 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida, in prima convocazione, allorché sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti. L'Assemblea in seconda convocazione può essere tenuta, anche nel medesimo giorno nel quale è stata convocata in prima istanza.

Art. 10.13 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 10.14 – Nelle votazioni per le cariche elettive, tenute tramite scrutinio segreto, cinque scrutatori eletti dall'Assemblea assistono alle operazioni di voto.

Art. 10.15 - Nelle votazioni alle cariche associative potranno essere espresse preferenze sino ad un massimo dei due terzi degli eleggibili, e precisamente: quattordici consiglieri e due probiviri. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio fra i candidati medesimi.

Art. 10.16 - Tutte le votazioni per l'elezione alle cariche associative sono tenute a scrutinio segreto.

Art. 10.17 - La Segreteria di FEDEROTTICA predispose le schede di voto regolarmente vidimate, contenenti l'elenco di tutti i candidati alle cariche associative, del valore rispettivamente di cento, cinquanta, trenta, venti, dieci, cinque e un voto, le quali saranno consegnate all'avente diritto al voto per la somma dei voti che questi rappresenta.

Art. 10.18 - I candidati devono essere presenti all'Assemblea, salvo in caso di impedimento dovuto a forza maggiore da certificarsi preventivamente, sotto pena di decadenza della candidatura medesima. Sono cause di forza maggiore, tra le altre, l'impedimento per motivi sanitari e di trasferimento logistico.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) procede all'elezione di ventuno componenti il Consiglio Direttivo, scelti fra gli Associati che abbiano presentato la candidatura nei termini previsti;
- b) elegge il Collegio dei Probiviri composto di tre membri da scegliersi fra gli Associati che abbiano i requisiti di cui alla precedente lettera a);

- c) nomina un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori in base alle indicazioni dell'assemblea i quali devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali di cui all'art.2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 s.m.i. e ne determina il compenso;
- d) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, oppure di un Revisore Unico, attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica di eventuali assestamenti.
- e) approva il Conto preventivo dell'anno successivo contestualmente all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio o eventualmente in data differita;
- f) ratifica la misura dei contributi associativi dell'anno in corso, sulla base del bilancio di previsione approvato;
- g) delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea e posto all'ordine del giorno.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Art. 12.1 - Il Consiglio Direttivo di FEDEROTTICA è composto di ventuno componenti di nomina assembleare, eventualmente da sei componenti assunti per cooptazione e da un componente in rappresentanza di ogni Regione italiana nell'ambito della quale sia stato costituito e riconosciuto da FEDEROTTICA il Coordinamento regionale aderente alla stessa. I componenti di nomina regionale e gli eventuali cooptati hanno diritto di voto deliberante.

Art. 12.2 - Si considerano ai fini del presente articolo Regioni italiane quelle previste dall'Ordinamento giuridico italiano.

Art. 12.3 - I componenti di nomina assembleare devono essere scelti fra coloro di cui sia stata presentata la candidatura pervenuta alla Segreteria di FEDEROTTICA almeno 60 giorni prima dell'Assemblea con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 12.4 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di FEDEROTTICA, che lo presiede, almeno tre volte l'anno e quante volte lo ritenga necessario o lo richieda almeno il 30% dei suoi componenti, mediante posta elettronica certificata PEC da spedire a ciascun Consigliere almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la convocazione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito con 5 giorni di preavviso.

Art. 12.5 - Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvederanno alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alle votazioni, nonché di prendere visione, ricevere e trasmettere documenti.

In caso di votazione in cui è espressamente richiesto il voto segreto questo sarà possibile esercitarlo online solo in presenza di adeguata piattaforma. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art.12.6 - Per la validità delle riunioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti di nomina assembleare e cooptati; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di presenza di componente di nomina assembleare che ricopre anche l'incarico di rappresentante regionale, si intende valido un solo voto.

Art. 12.7 - I Consiglieri non possono delegare alcuna persona a sostituirli.

Art. 12.8 - Ogni Consigliere si impegna a versare direttamente a FEDEROTTICA la propria quota associativa in caso di mancato pagamento della stessa da parte della Rappresentativa territoriale di provenienza.

Art. 13 Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 13.1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente di FEDEROTTICA e tre Vicepresidenti, uno per il Nord Italia, uno per il Centro, uno per il Sud e le Isole;
- b) nominare nel proprio seno l'Amministratore di FEDEROTTICA che svolge il ruolo di Tesoriere;
- c) indicare i componenti della Giunta Esecutiva, la nomina dei quali deve essere ratificata dal Presidente;
- d) proporre i contributi annuali per ogni categoria di associati da presentare per la ratifica all'Assemblea;
- e) nominare il Segretario Generale di FEDEROTTICA su proposta del Presidente.

Art. 13.2 – Sono altresì compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea sulle questioni che la medesima gli abbia demandato;
- b) ratificare le convenzioni, gli accordi, i contratti la cui stipulazione è demandata alla Giunta Esecutiva;
- c) nominare i componenti delle Commissioni e degli Organi amministrativi delle Organizzazioni, di Enti e Persone;
- d) indire referendum per le questioni per le quali lo ritenga opportuno;
- e) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- f) curare che la politica sindacale e professionale delle Rappresentative territoriali sia conforme a quella di FEDEROTTICA;
- g) operare la cooptazione fino ad un massimo di sei Consiglieri di cui quattro al primo anno di mandato. Essi non potranno ricoprire le cariche di Presidente e Vicepresidente;
- h) predisporre ed approvare tutti i Regolamenti interni;
- i) redigere ed approvare il Codice Deontologico.

Art. 14 Giunta Esecutiva

Art. 14.1 - La Giunta Esecutiva è l'organo di impulso delle iniziative sindacali e di politica professionale di FEDEROTTICA.

Art. 14.2 - Essa è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti, dall'Amministratore, dal responsabile del Coordinamento dell'Organizzazione tecnico/scientifica e culturale della FEDEROTTICA e da quattro componenti nominati dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e la cui nomina è ratificata dal Presidente. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide quando siano presenti il Presidente, o un suo delegato, e cinque componenti della Giunta Esecutiva. Le delibere sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza.

Art. 14.3 - Essa si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno quattro componenti lo ritengano opportuno.

Art. 14.4 - Sono compiti della Giunta Esecutiva:

- a) decidere, nel caso di contenzioso, sulle domande di ammissione ad associato o affiliato a FEDEROTTICA;
- b) assumere o licenziare personale;
- c) vigilare per l'attuazione, secondo le norme dello Statuto di FEDEROTTICA, delle delibere del Consiglio;
- d) stipulare, nell'interesse di FEDEROTTICA, convenzioni, contratti di ogni tipo ed accordi con Organizzazioni, Enti e privati;
- e) definire le commissioni previste dall'art. 13.2 sub c;
- f) nominare il Comitato di Redazione e il Direttore responsabile del periodico "Ottica Italiana", organo di stampa ufficiale di FEDEROTTICA, e di altre eventuali pubblicazioni;
- g) organizzare e gestire la tenuta dell'Organizzazione tecnico/scientifica e culturale della FEDEROTTICA: a quest'ultima sono demandati i soli aspetti scientifici e culturali, ed essa è retta dal regolamento approvato in occasione della relativa Assemblea annuale. Tale regolamento non potrà essere in contrasto con le norme dello Statuto di FEDEROTTICA ma potrà permettere l'iscrizione anche ad operatori del settore indipendentemente che svolgano l'attività in forma imprenditoriale. L'Organizzazione tecnico/scientifica e culturale della FEDEROTTICA risponde direttamente alla Giunta Esecutiva di FEDEROTTICA attraverso il responsabile del proprio Coordinamento. L'iscrizione esclusiva all'Organizzazione tecnico/scientifica e culturale della FEDEROTTICA non fa assumere al socio lo status di associato della FEDEROTTICA.
- h) svolgere ed attuare tutte quelle funzioni e compiti che non siano espressamente demandati ad altri Organi;
- i) deliberare, In relazione ai propri fini statutari, l'adesione ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed Internazionale;

Art. 15 Doveri delle Rappresentative territoriali

Art. 15.1 - Le Rappresentative territoriali, territorialmente competenti, sono il livello regionale e provinciale di FEDEROTTICA e sono tenute in ogni caso ad eseguire le direttive e le scelte politico/sindacali di FEDEROTTICA. Per essere validamente costituite devono avere un numero minimo di associati giudicato sufficientemente rappresentativo in base ai criteri indicati nel Regolamento della FEDEROTTICA.

Art. 15.2 - Ai fini di cui sopra, ciascuna Rappresentativa territoriale è tenuta a rispettare lo Statuto di FEDEROTTICA, di cui obbligatoriamente assume le linee guida.

Art. 15.3 - La Giunta Esecutiva di FEDEROTTICA ha la facoltà di verificare in ogni momento e con i metodi che riterrà più idonei la corretta esecuzione da parte delle Rappresentative territoriali di tutti gli obblighi assunti con il presente Statuto.

Art. 15.4 – Il Consiglio Direttivo di FEDEROTTICA, con la maggioranza dei votanti, avrà la facoltà di convocare il Presidente della Rappresentativa territoriale per chiarimenti nel caso di inosservanza degli obblighi sopra esposti.

Art. 15.5 - Le iniziative di carattere locale che riguardano la Categoria devono essere preventivamente comunicate a FEDEROTTICA.

Art. 16 Il Presidente

Art. 16.1 - Il Presidente ha la rappresentanza di FEDEROTTICA di fronte ai terzi e in giudizio; ha il potere di esprimere la volontà di FEDEROTTICA attraverso la firma sociale che può delegare.

Art. 16.2 - Presiede la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo e adempie a tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto.

Art. 16.3 - In caso di urgenza svolge ed attua le funzioni e i compiti propri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, sottoponendo il suo operato alla ratifica dell'organo di riferimento nella sua prima riunione successiva.

Art. 16.4 - Nei casi di assenza o di impedimento egli è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Componente della Giunta Esecutiva che delegherà. Potrà inoltre delegare un Consigliere nazionale e/o il Segretario Generale per compiti specifici.

Art. 16.5 - Propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario generale e la sua eventuale revoca.

Art. 17 Rieleggibilità del Presidente

Art. 17.1 - Il Presidente non potrà essere eletto per più di due mandati consecutivi e complessivamente per non più di quindici anni.

Art. 17.2 – Agli effetti del comma precedente, non si tiene conto dei mandati ricoperti anteriormente alla data di approvazione del presente statuto.

Art. 18 Collegio dei probiviri

Art. 18.1 - Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

Art. 18.2 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e che abbiano almeno 5 anni di iscrizione a FEDEROTTICA.

Art. 18.3 – E' demandata al Collegio dei Probiviri la definizione delle controversie che possono sorgere tra gli Associati relative alla interpretazione del presente Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice deontologico, le altre questioni come previsto nell'art.4.10 del presente Statuto e quelle eventualmente derivanti dalle deliberazioni degli Organi collegiali di FEDEROTTICA.

Art. 18.4- In occasione della sua prima riunione il Collegio dei Probiviri, convocata dal Componente più anziano, procede alla nomina, nel suo seno, del proprio Presidente.

Art. 18.5- Le decisioni adottate anche a maggioranza dal Collegio sono inappellabili e vincolanti per le parti.

Art. 18.6 - Il Collegio dei Probiviri giudica in grado di appello delle controversie che insorgono fra i Coordinamenti regionali e le Rappresentative territoriali e i loro Associati.

Art. 18.7 - Il Collegio dei Probiviri è deputato a decidere qualunque controversia insorta tra FEDEROTTICA e le Rappresentative territoriali in merito a eventuali contestazioni di inadempimento dei Presidenti delle singole Rappresentative territoriali.

Art. 18.8- La carica di Probiviro è incompatibile con analogo carica ricoperta presso qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 18.9 - Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

Art. 18.10 - Le riunioni del Collegio dei Probiviri si possono svolgere anche in più luoghi, audio o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvederanno alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alle votazioni, nonché di prendere visione, ricevere e trasmettere documenti.

In caso di votazione in cui è espressamente richiesto il voto segreto questo sarà possibile esercitarlo online solo in presenza di adeguata piattaforma. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18.11 - I membri del Collegio Probiviri al termine del mandato possono essere rieletti.

Art. 19 Cariche associative e incompatibilità

Art. 19.1 - Tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di cinque anni. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 19.2 - Tutte le cariche ricoperte dagli Associati negli organi di FEDEROTTICA sono gratuite. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute solo dal Presidente, dal Segretario Generale, dai Probiviri e, previa specifica preventiva delega ad operare, dai componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo. E' altresì ammesso un fondo riservato al Presidente come rimborso per lo svolgimento delle sue mansioni. Tale importo viene deliberato annualmente dalla Giunta esecutiva.

Art. 19.3 – Tutti i rimborsi ai Consiglieri nazionali sono a carico delle FEDEROTTICA provinciali.

Art. 19.4 - In caso di vacanza delle cariche associative in conseguenza di decesso, dimissioni o decadenza, subentrerà automaticamente il primo dei non eletti.

Art. 19.5 - I componenti degli organi collegiali, di nuova nomina ai sensi del comma precedente, decadono alla scadenza dell'organo del quale essi fanno parte.

Art. 19.6 - I Presidenti, i componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo delle Rappresentative territoriali sono tenuti in ogni caso ad eseguire le direttive e le scelte sindacali della FEDEROTTICA.

Art.19.7 - La carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

Art.19.8 - Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

Art.19.9 - L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Art.19.10 - Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Federottica.

Art. 19.11 - L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 19.7, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Art. 19.12 - Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a FEDEROTTICA.

Art. 20

Segretario Generale

Art. 20.1 - E' responsabile della segreteria degli Organi associativi di FEDEROTTICA ed è responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale dell'Associazione.

Art. 20.2 - Egli svolge le funzioni di Segretario Generale degli Organi collegiali senza diritto di voto.

Art. 20.3 - Il Segretario Generale potrà rappresentare FEDEROTTICA per compiti specifici, qualora delegato dal Presidente.

Art. 20.4 – Il Segretario Generale potrà avvalersi del Collegio dei Probiviri per la verifica della documentazione attinente i candidati alle cariche federative.

Art. 20.5 - L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico presso la FEDEROTTICA, nonché nel caso di chiaro conflitto di interesse nello svolgimento di attività prevalente in ambito ottico e optometrico, salvo che questa sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute dalla FEDEROTTICA, su mandato nonché in nome e per conto di essa.

Art. 21 Patrimonio sociale

Art. 21.1 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso di FEDEROTTICA;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio di FEDEROTTICA a qualsiasi titolo.

Art. 21.2 - All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura dell'Amministratore, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato. Di ogni variazione del patrimonio, a qualsiasi causa dovuta, la Giunta Esecutiva dovrà essere immediatamente informata alla sua prima riunione.

Art. 21.3 - I proventi di FEDEROTTICA sono costituiti da:

- a) quote annuali associative nelle misure stabilite dalla Assemblea a carico degli associati;
- b) oblazioni volontarie degli associati e dei terzi;
- c) rendite provenienti da altre attività associative;
- d) contribuzioni straordinarie;
- e) contributi integrativi a copertura di costi per servizi specifici richiesti;
- f) proventi vari.

Art. 21.4 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21.5 - FEDEROTTICA non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

Art. 21.6 - FEDEROTTICA ha l'obbligo di devolvere tutto il patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21.7 – FEDEROTTICA si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Art. 22 Modifiche Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria validamente costituita con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi degli associati presenti in proprio o per delega e alla quale partecipa un Notaio.

Art.23 Scioglimento e Liquidazione

Art. 23.1 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, si indice l'Assemblea Straordinaria degli associati con la presenza obbligatoriamente un notaio che delibera con il parere favorevole dei tre quarti degli associati in presenza o per delega.

Art. 23.2 - L'Assemblea che approva lo scioglimento della FEDEROTTICA nomina un collegio composto fino ad un massimo di tre liquidatori che provvederà con pieni poteri, alla liquidazione del patrimonio associativo e alla devoluzione dello stesso ad altra associazione con finalità analoghe a quelle di Federottica o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 Rinvii

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e le disposizioni di Legge Vigenti.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.